COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO
Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 169 DEL 11/11/2024

OGGETTO: Addizionale comunale all'IRPEF - anno 2025. Determinazione azzeramento aliquota.

L'anno duemilaventiquattro il giorno undici del mese di novembre alle ore 16:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal D. Lgs. n. 267/2000, vengono oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

COMPONENTE			Presente	Assente
1.	CHIMINI CHIARA	Sindaco	X	
2.	GOI VITTORIA	Vice Sindaco	X	
3.	CAMPANARDI ALESSIO	Assessore	X	
4.	BOMBARDIERI MONICA	Assessore	X	
5.	CALDANA DOMENICO	Assessore	X	
Totale			5	0

Assiste il Segretario Generale Dott. **SERAFINI LUCA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, la Dott.ssa **CHIMINI CHIARA,** nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta stessa ed invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

N. 169/G.C. del 11/11/2024

OGGETTO: Addizionale comunale all'IRPEF - anno 2025. Determinazione azzeramento aliquota.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante: *«Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191"* e, in particolare l'art. 1, comma 3, come sostituito dall'art. 1, comma 142, della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che testualmente recita:
«3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2»;

PREMESSO che nel Comune di Toscolano Maderno è stata istituita, a decorrere dal 1° Gennaio 2014, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360 del 28.09.1998, con applicazione dell'aliquota dello 0,8 per cento (0,8%) con la previsione di una fascia di esenzione per redditi non superiori a 20.000,00;

RICHIAMATE:

- le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 15 del 30.04.2015 e la n. 69 del 28.12.2015 con le quali sono state confermate, sia l'aliquota che la detrazione previste per gli anni 2015 e 2016;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 29.12.2016 con la quale, è stata ridotta di un punto, compatibilmente con il piano di riequilibrio, l'addizionale comunale per l'anno 2017, dallo 0,8% allo 0,7%, lasciando invariata la fascia di esenzione per redditi non superiori a 20.000,00 euro;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 30.11.2017 con la quale è stata determinata l'aliquota al 0,6% e lasciata invariata la fascia di esenzione per redditi non superiori a 20.000,00 euro dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2018;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 20.12.2018 con la quale è stata confermata l'aliquota al 0,6% e lasciata invariata la fascia di esenzione per redditi non superiori a 20.000,00 euro dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2019;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 28.11.2019 con la quale è stata confermata l'aliquota al 0,6% e lasciata invariata la fascia di esenzione per redditi non superiori a 20.000,00 euro dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2020;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 30.12.2020 con la quale è stata confermata l'aliquota al 0,6% e lasciata invariata la fascia di esenzione per redditi non superiori a 20.000,00 euro dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2021;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 28.12.2021 con la quale è stata determinata l'aliquota al 0,4% e stabilito una soglia di esenzione assoluta di 25.000,00 euro dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2022;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 20.12.2022 con la quale è stata confermata l'aliquota al 0,4% e stabilito una soglia di esenzione assoluta di 30.000,00 euro dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2023;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 19.12.2023 con la quale è stata confermata l'aliquota al 0,4% e stabilito una soglia di esenzione assoluta di 30.000,00 euro dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2024;

RICHIAMATE INOLTRE:

- la deliberazione di C.C. n.41 del 30/09/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF e le aliquote e l'esenzione;
- la deliberazione consiliare n. 35 in data 21.10.2016, e ss.mm.ii., con la quale è stato approvato il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446;

VISTI, inoltre:

- l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il principio contabile applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011, ed in particolare le modifiche introdotte dal Decreto MEF del 25 luglio 2023, che disciplina, a partire dal bilancio di previsione 2024/2026, il nuovo processo del bilancio degli enti locali;
- l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'art.5-bis dell'art. 13 del D.L. n.4/2022 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25 che stabilisce *" In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile".*

ESEGUITO integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2025/2029;

CONSIDERATO che è intenzione dell'Amministrazione procedere all'azzeramento dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF per ridurre, per quanto di competenza, la pressione fiscale sui contribuenti residenti, garantendo comunque la quantità e la qualità dei servizi resi alla cittadinanza;

TENUTO CONTO che il minor gettito previsto a titolo di addizionale comunale IRPEF sulla base della decisione di cui al presente provvedimento, ammonta a circa euro 240.000,00 annui, sulla scorta del calcolo del gettito massimo atteso, effettuata tramite il portale del Federalismo fiscale, per il quale sono state individuate le relative coperture;

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile dell'area economico finanziaria e tributi, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18/08/2000, n° 267, allegato alla presente deliberazione;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di determinare, per le motivazioni espresse in premessa, l'azzeramento dell'aliquota a decorrere dall'anno 2025, che verrà sottoposta alla specifica approvazione del Consiglio Comunale;

2) di prendere atto che, sulla scorta del calcolo del gettito massimo atteso, effettuato tramite il portale del Federalismo fiscale, il minor gettito previsto per l'azzeramento dell'addizionale comunale IRPEF ammonta a circa euro 240.000,00 annui, per i quali è stata individuata la necessaria copertura finanziaria.

Dopodiché la Giunta Comunale con votazione favorevole unanime,

Delibera

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti" per predisporre in tempo utile il bilancio di previsione per il triennio 2025/2027.

Il Segretario Generale
(Dott. SERAFINI LUCA)

Il Sindaco
(Dott.ssa CHIMINI CHIARA)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate)